

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE GIROLAMO

Modifica del capo VI del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose

Presentata il 2 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di circolazione stradale (RCA) nel nostro Paese risale al 1969.

Quotidianamente i cittadini e le aziende private o pubbliche hanno a che fare con risarcimenti o indennizzi assicurativi.

Gli automobilisti, primi fra tutti, lamentano il forte peso che l'assicurazione della RCA ha sulla gestione dell'auto, che rappresenta il secondo investimento per importanza, dopo la casa, per ogni famiglia e che riguarda e interessa anche tutti i cittadini che utilizzano un'abitazione in affitto, nonché tutte le aziende e i professionisti che producono reddito anche attraverso l'utilizzo di detto bene.

La fiducia dei cittadini nei confronti dell'assicuratore, che dovrebbe essere un *partner* di crescita, assolvendo attraverso

la sua organizzazione imprenditoriale la funzione della mutualità, continua a essere modesta.

L'impresa di assicurazione, indirizzando organizzazione e risorse verso la distribuzione del rischio su una molteplicità di soggetti affinché, con un importo contenuto e certo, il privato o l'impresa siano garantiti dalle possibili gravi conseguenze di un evento dannoso che potrebbe avere conseguenze nefaste sulla loro economia, a causa di questa scarsa fiducia e del fatto che il contratto più conosciuto, quello della RCA, viene vissuto da molti come una tassa, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica, fatica a crescere di fatto facendo avanzare lentamente anche lo sviluppo del terzo pilastro sul quale dovrebbe basarsi la previdenza integrativa, fonte sostanziale di garanzia per la vecchiaia soprattutto per le generazioni più giovani.

I sistemi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, a partire dal più vasto che riguarda la circolazione stradale, hanno la funzione di garantire al terzo che subisca un danno la certezza di ottenere un risarcimento che, altrimenti, sarebbe fortemente legato alle disponibilità economiche del danneggiante.

Nel Parlamento ci siamo più volte interrogati sulle cause che hanno portato alla situazione che si constata nel mercato dell'assicurazione della RCA, il quale pratica, in Italia, le tariffe più care d'Europa.

Negli ultimi anni abbiamo adottato provvedimenti finalizzati al miglioramento dell'equilibrio economico nel settore, che dovrebbe, in conseguenza del contenimento o della riduzione dei costi, portare ad una sensibile riduzione dei premi, cioè del costo della polizza che grava su ogni cittadino.

Siamo e dobbiamo essere consapevoli del fatto che non esiste oggi alcun obbligo di legge che vincoli l'assicuratore ad adeguare le tariffe dell'assicurazione della RCA all'andamento del costo dei risarcimenti e degli indennizzi né, credo, alcuna forza politica vorrà intervenire sul sistema di libero mercato.

Dobbiamo prendere atto del fatto che nel corso degli anni non sono stati operati interventi tali da accrescere nei cittadini la fiducia verso il sistema assicurativo né che abbiano loro fatto percepire la sicurezza che a fronte del denaro speso per le assicurazioni avranno certamente un equo risarcimento o un congruo indennizzo.

La riflessione sulla situazione esaminata mi ha spinto a riflettere sulla necessità di una legge che soddisfi il bisogno di una crescita del rapporto di fiducia tra i cittadini e uno dei più importanti settori economici del Paese, fornendo al tempo stesso uno stimolo alla trasparenza quale fattore decisivo di competizione e sviluppo e facendo fare un salto di qualità alle migliaia di professionalità tecniche che gravitano attorno al mondo assicurativo e che sono quotidianamente chiamate ad intervenire in conseguenza del verificarsi di un sinistro coperto da un contratto assicurativo di qualsiasi tipo.

L'articolato che si propone nasce dalla consapevolezza del fatto che, anche a livello dell'Unione europea, pur nel sistema dualistico ordinistico-associativo, si richiama la necessità che gli organismi professionali, le organizzazioni e le associazioni sviluppino codici di condotta i quali, tenuto conto della natura di ciascuna professione dovrebbero includere norme giuridicamente vincolanti in materia di deontologia professionale finalizzate a promuovere la qualità dei servizi e garantire l'indipendenza, l'imparzialità professionale e la segretezza, cioè a stabilire norme minime di comportamento a garanzia dell'utente e del livello di prestazione del servizio reso, nonché dall'urgenza d'intervenire immediatamente nel principale settore nel quale l'assicurazione risulta obbligatoria, l'assicurazione della RCA, per esportare poi il medesimo modello negli altri settori del ramo danni.

Istituendo la figura dell'esperto di veicoli e danni a cose, investito degli obblighi, dei doveri e delle responsabilità gravanti su un incaricato di pubblico servizio e organizzato in un Albo nazionale con personalità giuridica in grado di provvedere al controllo sull'operato professionale, sulla verifica della preparazione iniziale, sull'aggiornamento continuo degli iscritti, nonché sull'etica e sul comportamento di ogni singolo iscritto, si potrà da un lato ottenere l'effetto di un notevole contenimento, se non dell'eliminazione di ogni fenomeno fraudolento di natura esogena o endogena al settore assicurativo, e dall'altro garantire a tutti gli assicurati che la stima dei danni e la determinazione dei risarcimenti e degli indennizzi loro spettanti saranno sottratte a qualsiasi interesse diretto o pressione da parte dell'impresa di assicurazione.

La conoscenza che i professionisti quotidianamente chiamati a indagare su circostanze, modalità e conseguenze di un evento dannoso hanno del loro specifico settore, e quindi anche dei tipici meccanismi di elusione, ingigantimento e aggiustamento anche solo di qualche elemento, ancorché al di fuori di fattispecie tipicamente illegali, unita alla previsione di una

relazione annuale alle Camere e agli autonomi organismi di vigilanza da parte dell'Albo, potranno anche influire positivamente sullo sviluppo di sistemi di trasparenza e di rendicontazione volontaria da parte delle imprese di assicurazione quale strumento di attrazione di quote di mercato, in un sistema sempre più competitivo e, forse, davvero e concretamente virtuoso.

Relativamente agli articoli contenuti nella proposta di legge, segnalo che la previsione di un Albo nazionale organizzato in sezioni, al quale possano accedere persone con differenti percorsi formativi scolastici che, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio abilitante e una prova di idoneità che verifichi le conoscenze complessive indispensabili per garantire l'adempimento dei compiti sopra descritti, potendo comunque mantenere la propria iscrizione a qualunque ordine, albo o associazione di provenienza, non crea alcun conflitto con la dualità del sistema ordinistico-associativo da tempo al vaglio delle Camere. Inoltre, la verifica obbligatoria della qualità professionale, attraverso regole imposte dal legislatore per garantire la collettività, chiamata ad acquistare prodotti assicurativi da altri obblighi di legge o dalla propria scelta soggettiva di premunirsi contro uno o più rischi collegati con la vita privata o l'attività imprenditoriale, risulta fondamentale per dare certezza ai cittadini e alle imprese utenti di servizi erogati da un settore economico che, in relazione al peso diretto percentuale sul prodotto interno lordo (PIL) dato dalla raccolta premi, sommato a quello ancor più consistente legato agli investimenti delle riserve, potrebbero sospettare che una così vasta capacità economica sia tale da indurre qualche società o gruppo a sentirsi svincolato dalle responsabilità nei confronti dei propri assicurati (situazione ampiamente rappresentata nelle « chiacchiere da bar », nel corso delle quali si sente spesso o un giudizio non positivo sugli assicuratori o il passaparola su come fare per guadagnarsi una vacanza a loro spese).

Segnalo, infine, che i soggetti incaricati, nel corso degli anni, di esercitare la vigilanza sul settore assicurativo, ben integrate con le altre autorità dell'Unione europea e particolarmente attenti al controllo sulla solvibilità delle imprese, sulle condizioni di erogazione del servizio, sulla vigilanza relativa agli intermediari di assicurazione, non sono stati in grado, per quanto riguarda le loro funzioni relative alla gestione e controllo dell'attuale ruolo nazionale dei periti assicurativi, di promuovere l'insieme delle attività che ci si propone con l'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, né potrebbero intervenire per vigilare, orientare e controllare specialisti esperti in varie e differenti materie, né assolvere i compiti di ente esponenziale di migliaia di professionisti investiti degli obblighi, doveri e compiti gravanti su un incaricato di pubblico servizio, secondo la moderna concezione dello stesso, iniziata con la ridefinizione della figura del pubblico ufficiale attuata fin dal 1992 con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 357 del codice penale e proseguita fino ai giorni nostri con il riconoscimento dello *status* di incaricato di pubblico servizio a varie figure, come, da ultimo, alle guardie particolari giurate a norma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Un importantissimo elemento di novità che si introduce con questa proposta di legge è anche la possibilità, per colui che si ritenga leso dalla condotta professionale di un iscritto all'Albo, di potersi rivolgere direttamente al Collegio di garanzia dell'Albo, costituito in maggioranza da giuristi ed esperti di diritto esterni, cioè non iscritti all'Albo stesso, per la valutazione dei comportamenti tenuti dall'iscritto.

Le imprese di assicurazione hanno diminuito notevolmente la presenza degli uffici di liquidazione dei sinistri sul territorio e il rapporto tra reclami all'IVASS e sinistri è molto peggiorato, mentre le sanzioni irrogate dall'Istituto sono notevolmente cresciute.

Rivitalizzare un sistema di garanzia per il fruitore di servizi assicurativi, sia esso una persona fisica o un'entità economica o imprenditoriale, partendo con un intervento immediato che si rivolga in tempi rapidissimi al settore dell'assicurazione della RCA è diventata una necessità non rimandabile, così come è diventata una responsabilità del Parlamento stimolare la fiducia e la soddisfazione di centinaia di milioni di assicurati.

La legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi, ora abrogata, aveva assegnato alla competenza del perito assicurativo l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria, partendo dal presupposto che solo la professionalità di un esperto preparato, aggiornato e controllato poteva garantire una corretta stima dei danni e di conseguenza l'equo risarcimento del sinistro, con garanzia sia per il danneggiato, sia per il cittadino assicurato che non provoca incidenti.

Successivi interventi legislativi, effettuati certamente senza la consapevolezza delle successive ripercussioni, ma a suo tempo dettati da necessità di razionalizzazione e semplificazione, hanno comportato che, invece di valorizzare i principi ispiratori della citata legge n. 166 del 1992, si sia arrivati alla concreta possibilità, se non alla pratica quotidiana, che il tecnico, nello svolgimento del proprio incarico, sia fortemente condizionato dall'impresa di assicurazione mandante, così minando proprio quel principio d'imparzialità e correttezza che anche in ambito europeo abbiamo contribuito ad elaborare.

È necessario che in un settore come quello dell'assicurazione ci sia sempre maggiore trasparenza e si introducano maggiori garanzie per i cittadini, anche

per stimolarne la fiducia, la sicurezza e la voglia di continuare a investire, con sempre minori rischi, per far crescere rapidamente l'economia.

Solo l'istituzione di un albo di esperti adeguatamente formati e controllati, con funzioni anche di incaricati di pubblico servizio, potrà risolvere uno dei vari problemi collegati con il debole sviluppo del settore e con l'inadeguata fiducia dei cittadini nei confronti di un comparto tanto importante per tutta l'economia.

L'utilizzo di un tecnico incaricato di pubblico servizio, adeguatamente selezionato e specificamente formato, potrà essere anche un valido ausilio alle Forze di polizia nazionali e locali, nella rilevazione degli incidenti stradali, con la possibilità di liberare risorse di polizia per i compiti più propri di sicurezza e con la possibilità di determinare e verificare i costi di questi interventi di accertamento, che attualmente ricadono in modo indiscriminato tra le spese della pubblica amministrazione, mentre potrebbero essere imputati al privato civilmente responsabile, obbligatoriamente assicurato.

L'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, con la previsione delle sezioni, introduce un'ulteriore novità nel nostro ordinamento: la progettualità nella sistematizzazione della materia relativa a un intero comparto, che tiene conto dei livelli di priorità attuali pensando al futuro, interessando e coinvolgendo anche le associazioni dei professionisti che da anni si occupano delle specifiche attività, avendo acquisito esperienza e conoscenze che potranno essere messe a disposizione dell'Albo per la sua crescita *in itinere*, tenendo conto delle « buone prassi ».

Proponiamo quindi una legge per l'Italia, che trae fondamento non solo dall'esperienza e dalle esigenze locali, ma anche dalle linee guida che vengono dal partecipare al sistema dell'integrazione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« Capo VI.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE.
ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI DI
VEICOLI E DANNI A COSE

ART. 156. — *(Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose).* — 1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, nel quale sono iscritti i tecnici abilitati in via esclusiva all'accertamento e alla stima, in sede giudiziale ed extragiudiziale, di tutti i danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria di cui al presente titolo e di tutte le avarie ai veicoli soggetti alla medesima disciplina, nonché alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.

2. L'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) sezione I per la responsabilità civile degli autoveicoli terrestri, relativa ai rami danni di cui ai numeri 3 e 10 del comma 3 dell'articolo 2;

b) sezione II per la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;

c) sezione III per la responsabilità civile dei veicoli marittimi, lacustri e fluviali e per la responsabilità civile generale,

relativa ai rami danni di cui ai numeri 12 e 13 del comma 3 dell'articolo 2;

d) sezione IV per i danni a corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, relativa al ramo danni di cui al numero 6 del comma 3 dell'articolo 2;

e) sezione V per i danni alle merci trasportate, relativa al ramo danni di cui al numero 7 del comma 3 dell'articolo 2;

f) sezione VI per i danni ai beni diversi, relativa ai rami danni di cui ai numeri 8 e 9 del comma 3 dell'articolo 2.

3. Gli iscritti nelle sezioni di cui al comma 2 costituiscono l'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose. È ammessa l'iscrizione in più sezioni. L'iscritto in più di una sezione esprime comunque un solo voto per l'elezione del Consiglio nazionale e del Collegio di garanzia dell'Albo.

4. L'iscrizione all'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività di esperto di veicoli e danni a cose, determinata ai sensi del comma 1.

5. L'esperto di veicoli e danni a cose, nell'esercizio della sua attività, fatti salvi i casi di assunzione dell'incarico di consulente tecnico di parte in procedimenti giurisdizionali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, con i doveri, le responsabilità e gli obblighi ad essa inerenti. Qualora l'esperto di veicoli e danni a cose, nell'esercizio o a causa della sua attività, abbia notizia di un reato o di un fatto illecito attinente al settore di propria competenza, è tenuto a denunciarlo all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

6. L'esperto di veicoli e danni a cose iscritto nelle sezioni I e II, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, può accedere agli atti relativi alle rilevazioni degli incidenti stradali e degli altri sinistri, effettuate dalle autorità intervenute sul luogo dell'evento, e può coadiuvare, integrare o sostituire le autorità stesse nella rilevazione degli incidenti stradali. Può altresì accedere a tutti gli archivi elettronici e le

raccolte di dati istituite con finalità di prevenzione e repressione delle frodi nel settore assicurativo.

7. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose cura la tenuta e la pubblicazione dell'Albo, delle relative sezioni e dell'elenco dei tirocinanti, rendendone disponibile la consultazione mediante la rete *internet*, eventualmente tramite convenzione con l'IVASS o con altri enti. Esso rilascia a ciascun iscritto all'Albo una tessera di riconoscimento nella quale sono indicate le sezioni di iscrizione e le conseguenti abilitazioni delle quali l'iscritto è titolare.

8. Il Collegio di garanzia dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è l'organo preposto all'accertamento della responsabilità disciplinare degli iscritti all'Albo, anche rispetto alle violazioni del codice etico e delle norme di comportamento e tecniche di cui all'articolo 159, nonché all'irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Esso è eletto da tutti gli iscritti all'Albo e alle sezioni. La maggioranza dei suoi componenti deve essere formata da giuristi ed esperti in materia giuridiche non iscritti all'Albo.

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la CONSAP e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi costituite da almeno cinque anni, sono adottate le norme relative alle modalità di funzionamento dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose e della sezione I del medesimo Albo, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2, lettera *a*). Il regolamento disciplina l'istituzione della sede centrale e delle sedi periferiche del Consiglio nazionale dell'Albo, le modalità per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Albo e dei suoi consigli territoriali, in numero adeguato alle esigenze di controllo e di verifica dell'attività degli iscritti sul territorio, le modalità di elezione del Collegio di garanzia dell'Albo, le regole per assicurare la rappresentanza delle sezioni,

in proporzione al numero degli iscritti, nel Consiglio nazionale dell'Albo, nei consigli territoriali e nel Collegio di garanzia, l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, le modalità e i termini di revisione periodica dell'Albo, l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei praticanti, la composizione della commissione esaminatrice per la prova di idoneità per l'iscrizione all'Albo, le materie di esame, suddivise in materie generali e specifiche, le modalità di adozione dei criteri per la determinazione delle tariffe professionali, il regime di incompatibilità, i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni.

10. Con regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, la CONSAP e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie afferenti a ciascuna sezione, costituite da almeno cinque anni, sono adottate le norme relative alle modalità di funzionamento delle sezioni II, III, IV, V e VI del medesimo Albo, previste dal comma 2, lettere da *b*) a *f*). I regolamenti sono adottati tenendo conto della legislazione nazionale ed europea e delle eventuali norme UNI relative agli specifici settori. Per le singole sezioni dell'Albo, i regolamenti disciplinano la costituzione, l'iscrizione e la cancellazione, le modalità e i termini di revisione, l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei praticanti, la composizione della commissione esaminatrice per la prova di idoneità per l'iscrizione nella sezione, le materie d'esame, suddivise in materie generali e specifiche, le modalità di elezione dei consiglieri nazionali e territoriali della sezione, le modalità di partecipazione degli iscritti alla sezione all'elezione del Collegio di garanzia, le modalità di adozione dei criteri per la determinazione delle tariffe professionali per la sezione e l'eventuale regime specifico di incompatibilità.

11. Le disposizioni necessarie per l'attuazione dei regolamenti di cui ai commi 9 e 10, concernenti il funzionamento del-

l'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, delle sue sezioni e dei suoi organismi, nonché i rapporti tra struttura dell'Albo e i suoi iscritti, sono adottate con regolamento dal Consiglio nazionale dell'Albo.

12. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è organo consultivo della CONSAP per le questioni riguardanti l'attività degli esperti di veicoli e danni a cose e, in particolare, il contrasto delle frodi assicurative. Esso redige ogni anno una relazione su tali materie, che è trasmessa alle Camere, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, e alla CONSAP.

ART. 157. — (*Iscrizione nell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose*).

— 1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose provvede all'iscrizione del richiedente nell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, ovvero in una delle sue sezioni, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 158.

2. Agli iscritti ad altri ruoli, albi od ordini professionali che ottengano l'iscrizione in una o più sezioni dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è consentito il mantenimento dell'iscrizione anche nel ruolo, albo od ordine cui erano precedentemente iscritti.

3. Ciascun iscritto, prima dell'inizio dell'attività, deve stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per danni prodotti nell'esercizio dell'attività, secondo le modalità e con i massimali minimi stabiliti per ogni triennio, anche relativamente alle singole sezioni dell'Albo, dal Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale può stipulare convenzioni con imprese di assicurazione per agevolare gli iscritti all'Albo nel reperimento della copertura assicurativa obbligatoria.

4. Il Consiglio nazionale dell'Albo, sentite le organizzazioni europee rappresentative delle professioni di esperto di veicoli e danni a cose, disciplina l'iscrizione nell'Albo dei professionisti che siano cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea,

sulla base di titoli e certificazioni riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.

ART. 158. — (*Requisiti per l'iscrizione, prove d'idoneità e aggiornamento professionale*). — 1. Per l'iscrizione all'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili;
- b) laurea triennale o superiore;
- c) avere svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto di veicoli e danni a cose iscritto all'Albo da almeno cinque anni;
- d) avere superato con esito positivo la prova di idoneità indetta, almeno una volta all'anno, dal Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;
- e) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il patrimonio, per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, ovvero per altro delitto non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna o sentenza irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, presidente, amministratore con

delega di poteri, direttore generale, sindaco o componente dell'organo di controllo di società o enti che, nei cinque anni precedenti la data della domanda di iscrizione, siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;

g) non versare in alcuna delle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 67 del codice delle leggi anti mafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) non esercitare l'attività di intermediario di assicurazione o riassicurazione e non essere iscritto in alcuna sezione del Registro unico degli intermediari in Italia o in qualsiasi Stato estero;

i) non essere dipendente di istituti o enti assicurativi, né essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;

l) non esercitare l'attività di artigiano riparatore di veicoli o di natanti, né essere socio o dipendente di imprese o società che esercitano l'attività di riparazione di veicoli o di natanti ovvero altre attività di riparazione attinenti ai rami danni di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 12 e 13 del comma 3 dell'articolo 2.

2. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento del tirocinio di durata biennale di cui al comma 1, lettera c). Il regolamento determina gli obblighi dell'esperto formatore del tirocinante, il numero massimo di tirocinanti che possono essere seguiti da ciascun esperto formatore, gli obblighi e i divieti a carico del tirocinante e disciplina la tenuta dell'elenco dei tirocinanti di cui all'articolo 156, comma 7.

3. Qualora sia istituito un corso di laurea specificamente destinato alla formazione superiore degli esperti di veicoli e danni a cose e degli esperti da iscrivere

nelle sezioni dell'Albo, il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, sentiti il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può disporre che il periodo del tirocinio obbligatorio di cui al comma 1, lettera c), sia ridotto a un anno per coloro che abbiano conseguito tale diploma di laurea.

4. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose adotta il regolamento per disciplinare l'aggiornamento professionale obbligatorio continuo degli esperti di veicoli e danni a cose. Il regolamento stabilisce il numero minimo annuo di ore da dedicare ad attività di aggiornamento e disciplina la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, corsi superiori, convegni, attraverso l'utilizzo di strutture e di mezzi dell'Albo ovvero mediante altri enti che abbiano ottenuto l'accreditamento dall'Albo stesso, sulla base delle linee guida determinate dal medesimo Consiglio nazionale.

5. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose vigila sull'effettivo adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale obbligatorio continuo da parte degli iscritti nell'Albo e nelle sue sezioni. In caso di inosservanza, deferisce il responsabile al Collegio di garanzia.

ART. 159. — (*Codice etico e norme di comportamento*). — 1. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, in armonia con le linee guida nazionali e dell'Unione europea relative ai codici etici delle professioni, adotta il codice etico e le norme di comportamento che gli iscritti all'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose sono tenuti ad osservare e stabilisce i criteri d'imparzialità cui deve informarsi l'esercizio dell'attività tecnica di accertamento e di stima dei danni.

2. Il codice etico è adottato tenendo anche conto delle disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Esso contiene le regole deontologiche generali necessarie per promuovere e assicurare la qualità dei servizi e garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la segretezza nell'esercizio dell'attività di esperto di veicoli e danni a cose. Il codice etico contiene altresì regole deontologiche specifiche relative alle attività svolte dagli iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 156, comma 2.

3. I compiti relativi all'applicazione del codice etico, delle norme e dei criteri di cui al presente articolo sono attribuiti al Collegio di garanzia dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose.

4. Il Consiglio nazionale e i consigli territoriali dell'Albo vigilano sull'osservanza del codice etico, delle regole deontologiche e delle norme di comportamento di cui al presente articolo. In caso di inosservanza, deferiscono il responsabile al Collegio di garanzia.

5. Il Collegio di garanzia, con regolamento adottato di concerto con il Consiglio nazionale dell'Albo, stabilisce le disposizioni relative al proprio funzionamento, le modalità di presentazione dei ricorsi, le regole per la loro decisione, il sistema di controllo sull'attività degli iscritti, il tipo, la misura e la procedura per l'irrogazione e la pubblicazione delle sanzioni, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 329.

6. Chiunque si ritenga leso dal comportamento di un iscritto all'Albo nell'esercizio dell'attività di esperto di veicoli e danni a cose può ricorrere al Collegio di garanzia per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'iscritto e l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari.

7. Il Collegio di garanzia, con regolamento adottato di concerto con il Consiglio nazionale dell'Albo, stabilisce le regole concernenti i ricorsi di cui al comma 6, disciplinando in particolare:

- a) forme e modalità di presentazione;
- b) termini per la presentazione;
- c) termini e modalità di svolgimento dell'istruttoria;

d) modalità di accesso al fascicolo e garanzie per le parti;

e) termini e modalità per la decisione e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

f) forme di pubblicazione e notificazione della decisione e ricorsi contro la medesima.

ART. 160. — (*Poteri sostitutivi della CONSAP e contributi economici*). — 1. Qualora il Consiglio nazionale e il Collegio di garanzia dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose omettano di esercitare le funzioni e i poteri ad essi attribuiti, la CONSAP può prescrivere a tali organi di adottare gli adempimenti necessari, stabilendo il termine entro cui essi devono provvedere.

2. In caso di inutile decorso del termine stabilito ai sensi del comma 1, la CONSAP provvede in via sostitutiva.

3. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose delibera l'ammontare dei gettoni di presenza e dei rimborsi spettanti ai consiglieri nazionali e ai componenti del Collegio di garanzia.

4. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare per l'anno successivo, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi all'esercizio delle funzioni relative alla tenuta e al funzionamento dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose. La misura del contributo obbligatorio può essere differenziata per gli iscritti nelle diverse sezioni. La riscossione del contributo obbligatorio può essere affidata a enti pubblici o a soggetti privati. Il mancato versamento del contributo obbligatorio comporta la cancellazione dall'Albo.

5. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose stabilisce il compenso spettante ai membri della commissione esaminatrice nominata per la prova di idoneità prevista dall'articolo 158, comma 1, lettera d).

6. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose può deliberare l'adesione volontaria degli iscritti all'Albo ad eventuali casse previdenziali in compartecipazione con altri albi o ordini o la partecipazione a fondi pensionistici ».

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

1. Il regolamento di cui all'articolo 156, comma 9, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione, le modalità per la prima elezione del Consiglio nazionale e dei consigli territoriali dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose sono stabilite sentiti gli iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

2. I regolamenti di cui all'articolo 156, comma 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La riserva dell'esercizio dell'attività di esperto di veicoli e danni a cose, prevista dall'articolo 156, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività relative alla sezione I dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, e a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo, per le attività relative alle sezioni in essi rispettivamente disciplinate.

4. Dalla data del primo insediamento del Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, sono trasferiti all'Albo le funzioni di controllo e vigilanza e i relativi poteri, precedentemente attribuiti alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, di seguito denominata «CONSAP Spa» relativamente agli iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, i regolamenti, i codici e le deliberazioni relativi all'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose e alla sezione I, previsti dagli articoli 156, comma 11, 158, comma 2, 159, comma 1, e 160, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, sono adottati dal Consiglio nazionale dell'Albo entro tre mesi dalla data del suo primo insediamento. Il regolamento previsto dall'articolo 158, comma 4, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottato dal Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose entro sei mesi dalla data del suo primo insediamento. La deliberazione relativa all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 157, comma 3, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottata entro un anno dalla data del primo insediamento del Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose; con la stessa deliberazione è stabilito il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione a carico degli iscritti nell'Albo. Il regolamento previsto dall'articolo 159, comma 5, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Collegio di garanzia dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose. Il regolamento previsto dall'articolo 159, comma 7, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'arti-

colo 1 della presente legge, è adottato entro sei mesi dalla data del primo insediamento del Collegio di garanzia dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose. I regolamenti relativi alle sezioni II, III, IV, V e VI, previsti dall'articolo 156, comma 11, e le regole deontologiche specifiche relative alle attività svolte dagli iscritti nelle sezioni dell'Albo, ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono adottati dal Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose entro tre mesi dalla costituzione delle medesime sezioni.

6. In sede di prima attuazione, sono iscritti di diritto nella sezione I dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, su loro domanda e anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall'articolo 158, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi tenuto dalla CONSAP Spa.

7. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, entro un mese dal suo primo insediamento, stabilisce il termine per la presentazione della domanda ai sensi del comma 6, comunque non inferiore a sei mesi dalla data del medesimo insediamento.

8. Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, ovvero, per le sezioni dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 istitutivi di ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere la prova di idoneità e possono essere iscritti all'Albo ovvero nelle sezioni anche i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con ciclo quinquennale o di titolo equipollente.

9. Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data della prima pubblicazione

dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per il computo dell'anzianità di iscrizione all'Albo richiesta per l'esperto formatore del tirocinante ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si tiene conto anche degli anni di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi.

10. In sede di prima attuazione, sono iscritti di diritto nelle sezioni II, III, IV, V e VI dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, su loro domanda e senza necessità di sostenere la prova di idoneità, tutti i soggetti che abbiano esercitato senza interruzione la specifica attività relativa alla sezione nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del corrispondente regolamento di cui al comma 2. L'esercizio dell'attività è comprovato mediante documentazione, anche di carattere tributario, sulla natura e sull'effettivo svolgimento dell'attività, certificata da almeno una delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie, consultate per l'adozione dei regolamenti di cui al citato comma 2. Il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, entro un mese dall'istituzione di ciascuna sezione, stabilisce il termine perentorio per la presentazione della domanda ai sensi del primo periodo, comunque non inferiore a sei mesi dalla data di istituzione della sezione.

11. In sede di prima attuazione, la deliberazione concernente la determinazione del contributo obbligatorio dovuto dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 160, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è adottata dal Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose entro il 31 dicembre dell'anno del suo primo insediamento, relativamente all'anno successivo. Per il fun-

zionamento dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose nel suo primo anno di attività, la CONSAP Spa trasferisce ad esso, entro tre mesi dalla prima costituzione del Consiglio nazionale, una quota dei contributi di vigilanza versati ai sensi dell'articolo 337 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno successivi a quello nel quale è avvenuto l'insediamento del Consiglio nazionale medesimo.

12. Per il periodo necessario all'acquisizione di adeguate sedi, dotazioni e strutture proprie, stabilito con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture della CONSAP Spa e della consulenza degli uffici della stessa società.

€ 2,00



17PDL0024970